



COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Piazza G. Marconi, 4 – 36028 Rossano Veneto (VI)

Tel 0424 / 547160-1-3 – Fax 0424 / 547164

P. IVA 00261630248

pec: rossanoveneto.vi@cert.ip-veneto.net

Prot. 15621

Lì, 16.10.2023

OGGETTO: **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** n. 47 a nome di:
LM INDUSTRY SRL - stabilimento di Rossano Veneto in Via S. Giovanni n. 3
PRATICA SUAP 02739500245-06062023-1049 prot. 0260510 del 15.06.2023

Titolo/i abilitativi:

- Autorizzazione Alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;

MARCA DA BOLLO

€ 16,00

n. seriale 01210854096304

del 01.02.2023

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la domanda della ditta LM INDUSTRY SRL presentata tramite il portale SUAP Infocamere pervenuta al prot. com. in data 21.06.2023 prot. 9719 intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera;

Viste le integrazioni documentali fornite dalla Ditta su richiesta della Provincia;

Vista la documentazione allegata all'istanza, e la successiva integrazione;

Presso atto che l'attività è ubicata a Rossano Veneto in Via S.Giovanni n. 3;

Visto il provvedimento adottato dalla Provincia di Vicenza – Area Servizi al Cittadino e al Territorio – Settore Ambiente – Servizio Ambiente e Territorio n. registro 232/2023 del 20.09.2023;

Visti il D.P.R. 160/2010 ed il D.P.R. 59/2013;

rilascia la seguente:

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

a:

- **LM INDUSTRY SRL C.F. 02739500243 - stabilimento sito in Rossano Veneto (Vi) Via S.Giovanni n. 3**

per i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;

PRESCRIZIONI:

L'impresa deve essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato al provvedimento adottato dalla Provincia di Vicenza – Area Servizi al Cittadino e al Territorio - Settore Ambiente –

Servizio Ambiente e Territorio n. registro 232/2023 del 20.09.2023, il quale forma parte integrante e sostanziale della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

AVVERTENZE:

- 1) il presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15 anni a partire dalla data del suo rilascio;
- 2) l'azienda è tenuta a verificare periodicamente il rischio di deterioramento dell'ambiente esterno (es. contaminazione dei terreni e delle acque in caso di sversamenti accidentali/incendi interessanti il perimetro aziendale) ed adottare le opportune azioni di prevenzione, ad esempio, la predisposizione di un sistema di chiusura dei propri scarichi delle acque meteoriche prima del recapito finale e la formazione del personale addetto alla gestione di tali eventi;
- 3) nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare della presente A.U.A., il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite di questo SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del D.P.R. 59/2013, ai sensi della D.G.R.V. n. 1775 del 3 ottobre 2013;
- 4) In caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e al SUAP del Comune di Rossano Veneto.

Si informa che l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori (anche interdittivi) rimangono in capo all'autorità competente, così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Dott. Ivan Moresco

*Firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)*

Informazioni ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90

Ufficio competente è lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E)

Responsabile del Servizio: Dott. Ivan Moresco

Istruttore della pratica Patrizia Parolin

tel. 0424 547120 e-mail commercio@comune.rossano.vi.it

Allegati:

1. "Allegato provvedimento n. 232/2023 del 20.09.2023 della Provincia di Vicenza – Area Servizi al Cittadino e al Territorio – Settore Ambiente – Servizio Ambiente e Territorio;



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: 232/2023 del 20/09/2023

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Impresa: LM INDUSTRY SRL

Sede legale: Strada del Confine, n. 35/A, 36056 Tezze sul Brenta (VI)

Sede operativa: Via S. Giovanni, n. 3, 36028 Rossano Veneto (VI)

IL DIRIGENTE

Preso atto che con prot. n. 26252 del 16/06/2023 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

Dato atto che nella domanda di cui sopra l'impresa indica i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale per i quali chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Considerata la nota prot. n. 26847 del 21/06/2023 con la quale la Provincia ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata ed ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere ai soggetti competenti in materia ambientale;

Preso atto che, in merito agli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, da parte del Comune di Rossano Veneto (VI) entro i termini previsti non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

Preso atto che il Comune di Rossano Veneto (VI) entro i termini previsti non si è espresso in merito agli aspetti relativi al rumore e che la ditta, nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, non ha richiesto il relativo titolo abilitativo che pertanto non verrà ricompreso nel presente provvedimento;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determina del Segretario generale n. 256 del 26/02/2021) che è di giorni 120/150 (ID Proc. 947);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 42 del 31/03/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Area Tecnica dell'Ente;

ADOPTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) contenente i seguenti titoli:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

INFORMA

che l'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

“Allegato Emissioni in atmosfera”

AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. l'azienda è tenuta a verificare periodicamente il rischio di deterioramento dell'ambiente esterno (es. contaminazione dei terreni e delle acque in caso di sversamenti accidentali/incendi interessanti il perimetro aziendale) ed adottare le opportune azioni di prevenzione, ad esempio, la predisposizione di un sistema di chiusura dei propri scarichi delle acque meteoriche prima del recapito finale e la formazione del personale addetto alla gestione di tali eventi;
3. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
4. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori (anche interdittivi) rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Filippo Squarcina
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, definito come “*Allegato Emissioni in atmosfera*” e costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito delle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impresa LM Industry srl nello stabilimento sito in via S. Giovanni 3, nel comune di Rossano Veneto.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte V, e successive modifiche e integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128.

Legge Regionale 33/85.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- Trattasi di nuovo stabilimento.
- La ditta effettua attività di lavorazioni meccaniche, con fase significativa di saldatura (camino n. 1) con emissioni dirette in atmosfera.

ELENCO DEI PARERI RICEVUTI DA ALTRI ENTI E CONSIDERAZIONI:

- Da parte del Comune di Rossano Veneto, entro i termini previsti, non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.
- Si richiama il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 128/10.

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI:

Il presente atto è subordinato all'osservanza

- dei seguenti obblighi:

1. Deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'ARPAV, la data di messa in esercizio dei nuovi impianti (**comunicazione di avvio impianto**). Il termine per la messa a regime dell'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso.
2. Deve essere effettuato un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti a regime, trasmettendone gli esiti alla Provincia entro i successivi 45 giorni (**comunicazione esiti primo controllo**) e dando comunicazione ad ARPAV con almeno 15 giorni d'anticipo della data in cui intende effettuare i prelievi.

- delle seguenti prescrizioni:

3. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

Camino n.	Quota (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Parametri	Limiti (mg/Nm ³)
1	>1 sopra il tetto	12.500	Polveri	10

* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

4. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza triennale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
5. Per le metodologie di campionamento e di analisi si deve fare riferimento a quelle adottate dal Servizio Laboratori di ARPAV e reperibili nel sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche>. In caso di impossibilità tecnica, l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa da concordare con ARPAV. Al rapporto di prova dovrà essere allegato il giudizio di conformità del metodo redatto dal tecnico competente.
6. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica, l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa da concordare con ARPAV. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
7. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore (**anche di un singolo valore delle tre prove che concorrono al dato medio**), le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
8. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia e al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
9. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

AVVERTENZE:

- a) Il presente provvedimento è valido unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata alla stessa; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo del presente provvedimento.
- b) Quanto sopra è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni, pareri ed altro di competenza di altri Enti.

- c) Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.
- d) Per quanto non disposto con il provvedimento di Autorizzazione la ditta deve rispettare quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06.
- e) Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.
- f) L'eventuale trasferimento o ampliamento dello stabilimento comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
- g) La Provincia si riserva la facoltà di modificare e integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Edoardo Tobaldo

Sottoscritto dal Dirigente Area Tecnica
Ing. Filippo Squarcina
con firma digitale

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO

(importante considerare le indicazioni sotto riportate)

Ditta:

Attività produttiva svolta:

Camino n. __ Relativo all'impianto di _____

Portata delle emissioni _____

Temperatura fumi _____

Portata delle emissioni secca _____

Portata delle emissioni normalizzata _____

Tenore di ossigeno* _____

Umidità ** _____

*(da riportare solo per processi di combustione)

**(da esprimere in percentuale Volume/Volume)

Parametro _____ Data _____

1) dalle ore _____ alle ore _____

2) dalle ore _____ alle ore _____

3) dalle ore _____ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Metodiche utilizzate per il campionamento e/o
analisi _____

Risultati analitici

Risultato prelievo 1

Valore di concentrazione

Risultato prelievo 2

Valore di concentrazione

Risultato prelievo 3

Valore di concentrazione

Risultato Valore di concentrazione medio

Tutti i dati grezzi, la strumentazione di prelievo e le ulteriori precisazioni analitiche dovranno essere dettagliate in un documento allegato (verbale di campionamento a firma del tecnico e/o relazione del professionista incaricato) che dovrà riportare, con preciso riferimento ai rapporti di prova relativi:

1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile (contestualizzato) od, eventualmente, motivare una situazione difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento ed eventuali modifiche fatte;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla *loro* rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. dati grezzi relativi alle misure e ai campionamenti effettuati;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi;
6. a precisazione di eventuali scelte, presentare eventualmente dati grezzi, curve delle misure effettuate con analizzatori in continuo.

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento e la misura delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di un singolo prelievo deve essere di un'ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Tempi di campionamento diversi devono essere motivati;
- eventuali difformità emerse in sede di analisi (anche relative ad un singolo campionamento) devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

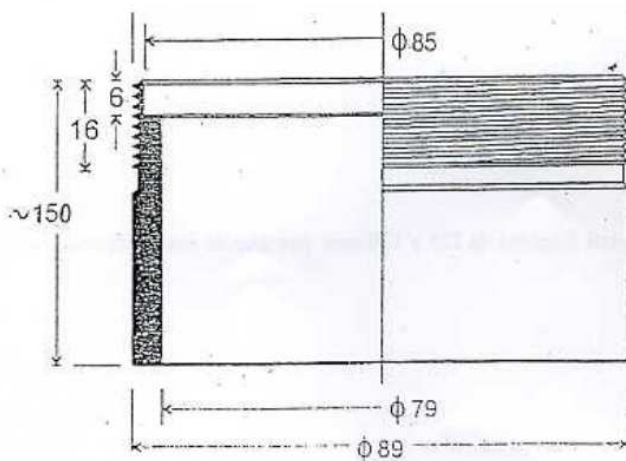
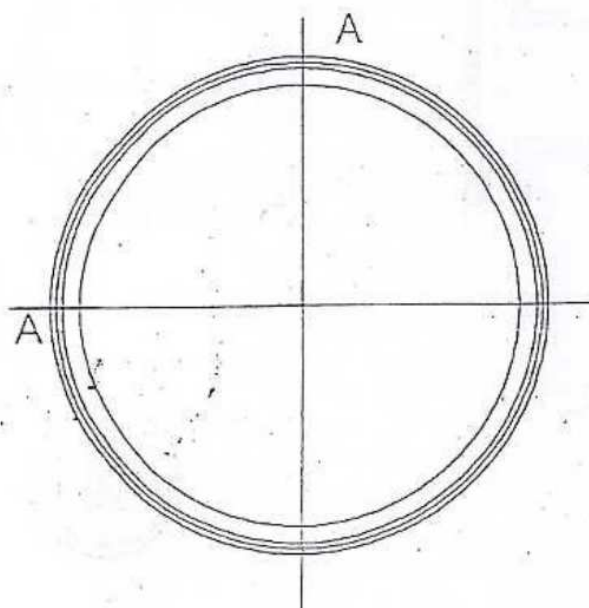
- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.

TRONCHETTO FILETTATO

DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE
OGGETTO DI CONTROLLO

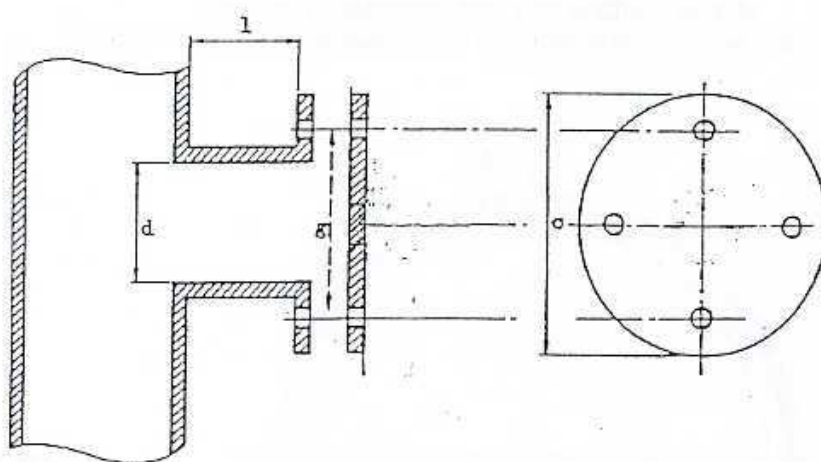
Completo di tappo femmina filettato e
flangia filettata con foro centrale da 80 mm

(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



SEZIONE A-A

- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm